

DIRETTIVA 96/100/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 1997

*che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3),

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità,
acquerelli, guazzi e pastelli sono considerati come pitture o disegni; che la
categoria 4 dell'allegato della direttiva 93/7/CEE (4) comprende disegni
fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, e
che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano, su
qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che le soglie di valore
applicabili a queste due categorie sono diverse; che nell'ambito del mercato
interno acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento
notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano;
che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale
categoria essi appartengono per garantire un'applicazione uniforme delle
soglie di valore in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli
tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto
inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno
creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con una soglia
di valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti uscite
illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

1) Al punto A:

a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quadri e pitture diversi da quelli delle categorie 3 bis o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1)».

b) È inserito il seguente punto:

«3 bis. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano, su qualsiasi supporto (1)».

c) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto o con qualsiasi materiale (1)».

2) Al punto B è inserita la seguente categoria:

«30 000

- 3 bis (Acquerelli, guazzi e pastelli)».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM

(1) GU n. C 6 dell'11. 1. 1996, pag. 15.

(2) GU n. C 97 dell'1. 4. 1996, pag. 28.

(3) Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 38), posizione comune del Consiglio dell'8 luglio 1996 (GU n. C 264 dell'11. 9. 1996, pag. 66) e decisione del Parlamento europeo del 13 novembre 1996 (GU n. C 362 del 2. 12. 1996). Decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996.

(4) GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74.